

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
S.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Via Osoppo 12 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.320 – Fax 0332/277.319
e-mail: faccinc@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Classificazione: 02.04.05 – Fascicolo: 28354
Rif. ns. protocolli 0055793 del 26/05/2025, 0065506 del 19/06/2025, 0074989 del 14/07/2025, 0075718 del 16/07/2025

ATTO DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE DECRETO DI RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005

VISTO il D.lgs. 27/2021: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 1117";

RICHIAMATA la deliberazione n. 187 del 19/03/2025 ad oggetto: "Regolamento in materia di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali e della sottoscrizione di atti di competenza dei Direttori di S.C. - determinazioni. Aggiornamento";

RICHIAMATO il Protocollo d'indirizzo "Atti a firma in capo al Direttore del D.P.V ed alle S.C. ad esso afferenti";

VISTO il Regolamento (CE) n. 183/2005;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;

VISTO il D.d.u.o. 25 luglio 2019 - n. 11056: "Disposizioni in merito ai procedimenti di riconoscimento e registrazione ai sensi dei Regg. (CE) 853/2004, 183/2005, 1069/2009 – Approvazione della modulistica regionale";

VISTA la Comunicazione di riattivazione attività sospesa pratica n.02895910301-06052025-1616 - SUAP 1611 - BIOFARMA S.R.L.– sede operativa in Gallarate, via Gran Bretagna 1, in cui si comunica la riattivazione delle attività di cui al riconoscimento rilasciato ai sensi del REG 183/2005 con numero **aIT000254VA** per le seguenti attività:

- Reg. UE 183/2005: Lettera b) produzione di premiscele;
- Reg. UE 183/2005: Lettera c) produzione di mangimi composti per commercio;



VISTA la Relazione del processo produttivo prot. ATS Insubria ADVV.0074989.14-07-2025 redatta da personale dell'Area Distrettuale Veterinaria Varese;

VISTA la relazione tecnica allegata alla SCIA in data 16/07/2025 ad integrazione della comunicazione di riattivazione ai sensi del REG 183/2005 per attività di produzione e confezionamento di mangimi complementari per animali da compagnia;

CONSIDERATO l'esito del controllo ufficiale svolto in data 30/04/2024 (verbale n. 30042024/BB-1) presso lo stabilimento sito in Gallarate, via Gran Bretagna 1, finalizzato alla voltura da Nutrilinea s.r.l. a Biofarma s.r.l. e contestuale sospensione dell'attività dal quale risultava che la produzione PetFood era ferma dal mese di maggio 2022 e che la linea di produzione era al momento del sopralluogo utilizzata per la produzione di integratori ad uso umano/dispositivi medici in forma solida;

CONSIDERATO che la produzione PetFood, precedentemente autorizzata da questo Dipartimento Veterinario e svolta dalla Ragione Sociale NutriLinea s.r.l. fino a maggio 2022, è attualmente in fase di riprogettazione a seguito della fusione con Biofarma s.r.l. (registrata il 02/05/2024) come riportato nella Relazione prot. ATS Insubria ADVV.0074989.14-07-2025;

ASSODATO che alla luce della regolamentazione comunitaria appare chiara la distinzione tra il settore degli alimenti e quello dei mangimi mantenendoli nettamente separati;

VISTI i seguenti riferimenti e definizioni di cui si dovrà tenere conto per l'effettiva ripresa della produzione di PetFood:

- Decreto Ministero della Salute 23 febbraio 2006 "Requisiti tecnici e criteri generali per l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari" in cui si afferma che **"Le linee di produzione e di confezionamento non possono essere adibite ad altri usi se non alla fabbricazione di prodotti alimentari"**
- REG 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ed in particolare quanto definito all'art. 5 comma 6 del in cui viene riportato: **"Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento"**
- Reg. CE 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale che riporta le seguenti definizioni di cui all'art. 2 - comma 2 - lettera "a" & lettera "e"):
 - **«additivi per mangimi»:** *sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele che sono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.*
 - **«premiscele»:** *le miscele di additivi per mangimi o le miscele di uno o più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali.*
- Reg. CE 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione



2004/217/CE della Commissione che riporta le seguenti definizioni di cui all'art. 3 - comma 2 - lettera "g" & lettera "h"):

- «**materie prime per mangimi**»: *prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele;*
- «**mangimi composti**»: *miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;*

REVOCA

L'atto di sospensione al riconoscimento prot. IAP.0054678.14-05-2024 rilasciato ai sensi del REG 183/2005 con numero **αIT000254VA** per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Reg. UE 183/2005: Lettera b) produzione di premiscele;
- Reg. UE 183/2005: Lettera c) produzione di mangimi composti per commercio;

E CONFERMA

il numero di riconoscimento **αIT000254VA**, rilasciato ai sensi del Reg. CE 183/2005 alla Ditta "BIOFARMA s.r.l.", sede operativa GALLARATE (VA) 21013 - VIA GRAN BRETAGNA 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Reg. UE 183/2005: Lettera b) produzione di premiscele;
- Reg. UE 183/2005: Lettera c) produzione di mangimi composti per commercio;

L'interessato dovrà prontamente comunicare ogni variazione per l'istruzione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

IL DIRETTORE

S.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Dr.ssa Chiara Faccin

Documento sottoscritto digitalmente

Ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Chiara Faccin
Pratica trattata da: Dr. Umberto Galli